SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di San Polo D'Enza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Polo D'Enza (Reggio Emilia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2007, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Polo D'Enza (Reggio Emilia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Adolfo Valente è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Polo D'Enza (Reggio Emilia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2007.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Reggio Emilia, con provvedimento del 2 maggio 2007, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dall'atto di diffida stesso.

L'organo consiliare, all'uopo convocato, nella seduta del 21 maggio 2007 non riusciva ad approvare il citato documento contabile.

Conseguentemente, il prefetto, con provvedimento n. 1027/ Area II del 23 maggio 2007, ha nominato, ai sensi della normativa vigente, un commissario «*ad acta*» per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Con provvedimento in data 24 maggio 2007, il commissario «*ad acta*» ha approvato il suddetto documento contabile.

Pertanto, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Emilia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Polo D'Enza (Reggio Emilia), del quale ha disposto, nelle more, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Polo D'Enza (Reggio Emilia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Adolfo Valente.

Roma, 15 giugno 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Gignese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Gignese (Verbano-Cusio-Ossola) ed il sindaco nella persona del sig. Tommaso Bossone;

Vista la nota in data 2 giugno 2007 diretta al consiglio comunale, con allegata certificazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale n. 14 V.C.O., con la quale il suddetto sindaco dichiara di non essere più in grado, per motivi di salute, di svolgere le proprie funzioni;

Vista la delibera n. 7 del 3 giugno 2007 con la quale il consiglio comunale di Gignese ha preso atto dell'impedimento fisico permanente del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gignese (Verbano-Cusio-Ossola) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gignese (Verbano-Cusio-Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Tommaso Bossone.

Il sig. Tommaso Bossone versa nell'impossibilità di proseguire nel mandato a causa di una patologia che ne pregiudica in modo permanente l'esercizio delle funzioni.

Il consiglio comunale di Gignese, con deliberazione n. 7 del 3 giugno 2007, ha preso atto delle condizioni di salute dell'amministratore, causa dell'impedimento permanente allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gignese (Verbano-Cusio-Ossola).

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Fubine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Fubine (Alessandria) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Battista Baucia;

Considerato che, in data 26 aprile 2007, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Fubine (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fubine (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Battista Baucia.

Il citato amministratore, in data 26 aprile 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fubine (Alessandria).

Roma, 22 giugno 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Frasso Telesino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Michela Falzarano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 maggio 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12353 Enti Locali del 18 maggio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Michela Falzarano.

Roma, 22 giugno 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07113

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2007.

Determinazione dell'importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell'individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 729, che dispone che «Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.»;

Visto il comma 733 del medesimo art. 1 della predetta legge n. 296 del 2006, in forza del quale le disposizioni del precedente comma 729 non si applicano alle società quotate in borsa;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - città e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di cui al primo periodo del predetto comma è determinato nella misura di due milioni di euro.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio bilancio e ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 giugno 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti 19 luglio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 308

07A07126

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007.

Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 4;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante disposizioni in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, che affida al prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che la predetta disposizione, per le finalità in essa indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di raccordo tra prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza Stato-città e autonomie locali la possibilità di avvalersi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di coordinamento definite a livello generale nella competente sede istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Raccordo tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il raccordo tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di seguito denominata «Conferenza Stato-città», si realizza secondo le modalità previste dal presente decreto.

Art. 2.

Scambio di informazioni

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:

a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;

c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;

d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti e verbali.

3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:

a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;

b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera *a)* che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;

c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.

Art. 3.

Acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città può chiedere alle prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, gli elementi informativi su questioni di interesse per l'attività della Conferenza stessa.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, anche su disposizione del Presidente della Conferenza medesima, può chiedere alle prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di conoscenza sulle questioni di maggiore interesse per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

Attività di proposta per l'esame tecnico

1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, può formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.

Roma, 27 luglio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro degli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

Il Ministro dell'interno
AMATO

07A07127

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3603).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione civile» così come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3342 del 5 marzo 2004, dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3591 del 2007;

Viste le richieste del 6 e del 28 giugno e del 17 luglio 2007 del Commissario delegato - prefetto di Alessandria, nonché l'intesa formulata con nota del 15 giugno 2007 e dell'11 luglio 2007 della regione Piemonte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006 n. 3543 recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica»;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2007 n. 3564 recante «Interventi urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del direttore ufficio speciale «Emergenza traffico e mobilità» del comune di Roma del 10 maggio 2007 nella quale viene rappresentata la necessità di integrare il novero delle norme derogabili previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 2006;

Vista la nota del direttore ufficio speciale «Emergenza traffico e mobilità» del comune di Roma del 28 maggio 2007 nella quale viene rappresentata la necessità di apportare talune modifiche alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 2006;

Acquisita l'intesa della regione Lazio in data 14 giugno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, in data 13 novembre 2003 e in data 11 novembre 2004, nonché l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello» così come integrata dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3261 del 16 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», n. 3381 dell'11 novembre 2004, n. 3540 del 4 agosto 2006;

Vista la nota del soggetto attuatore n. 602 del 23 maggio 2007;

Vista la nota della regione Toscana dell'11 giugno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

Vista la nota del 14 giugno 2007 del presidente della regione Marche - commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;

Vista la nota del 6 luglio 2007 dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto "Roma 2009"», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 3 marzo 2005, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota del prefetto di Chieti - commissario delegato del 27 giugno 2007;

Vista la nota del presidente della giunta regionale dell'Abruzzo del 6 luglio 2007;

Viste le note del 22 agosto e del 19 ottobre 2006 con la quale la regione Abruzzo ha rappresentato la gravità della situazione determinatasi in conseguenza delle eccezionali grandinate verificatesi il giorno 13 agosto 2006 nelle province di Chieti e Pescara;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 26 ottobre 2006 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei predetti territori;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 2007;

Viste le note del 23 giugno e 5 luglio 2007 della regione Toscana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3250, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3445 del 30 giugno 2005, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo», nonché l'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006;

Viste le note del 6 giugno 2007 della provincia di Palermo e del 2 luglio 2007 del prefetto di Palermo;

Vista la nota n. 27647 del 29 giugno 2007 del Presidente della Regione siciliana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo 2005, recante: «Inter-

venti urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, in particolare l'art. 2, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005 recante: «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1º ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3576 del 29 marzo 2007;

Vista la nota del 22 maggio 2007 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 31 maggio 2007 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2 e n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2007 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate alla ricostruzione della Basilica di S. Nicolò di Noto»;

Vista la nota del 16 luglio 2007 del commissario delegato - prefetto di Siracusa;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Vista la nota del commissario delegato per l'emergenza idrica nel territorio dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio in data 6 luglio 2007 e la nota della regione Lazio del 18 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007 recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli»;

Vista la nota del presidente della regione Campania prot. n. 2815, del 29 giugno 2007;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Per accelerare le iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza il Commissario delegato, tenuto conto degli studi acquisiti e dei progetti realizzati, è autorizzato a rimodulare il piano degli interventi provvedendo all'aggiornamento del cronoprogramma, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, nonché alla regione Piemonte ed agli enti locali interessati.

4. Per il completamento delle iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio del comune di Serravalle Scrivia, il Commissario delegato, oltre alle deroghe già previste dalle precedenti ordinanze di protezione civile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 11, 12, 13, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 79, 88, 93, 132, 141, 221, 224, 225, 226, 227, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 2003, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare apposita convenzione con società specializzate a totale capitale pubblico cui affidare, anche in qualità di soggetto attuatore, l'incarico di gestione delle discariche esistenti nel sito inquinato ovvero altri compiti operativi per l'esecuzione delle attività previste dal piano degli interventi.

6. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 2003, sono aumentati di due unità.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato - prefetto di Alessandria.

2. Per consentire l'espletamento delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), le somme assegnate al commissario delegato ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per il sito di interesse nazionale con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, sono trasferite dal medesimo Dicastero al commissario delegato, in deroga alle procedure ed alle modalità stabilite dal predetto decreto ministeriale.

Art. 2.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio della città di Roma ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il superamento del contesto emergenziale nel settore del traffico e della mobilità, il commissario delegato, ferme le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri citata in premessa, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, all'art. 201 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Alla fine della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, dopo le parole «stesse linee» sono aggiunte le seguenti parole: «al completamento della progettazione degli interventi di realizzazione delle linee del trasporto rapido di massa anche mediante accelerazione delle procedure tecnico amministrative preordinate all'approvazione dei progetti ed all'avvio della fase esecutiva».

Art. 3.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio della laguna di Orbetello ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il superamento del contesto di emergenza ambientale, il commissario delegato, ferme le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, ove ritenuto indispensabile e previa acquisizione del parere da parte dell'A.R.P.A.T, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, all'art. 107 del decreto legislativo 6 aprile 2007, n. 152.

Art. 4.

1. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività produttive e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006 il commissario delegato - presidente della regione Marche è autorizzato ad utilizzare, nel limite massimo del 25%, le risorse assegnate ai sensi dell'art. 7, comma 1, della medesima ordinanza di protezione civile da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'accesso al credito presso l'istituto finanziatore tramite gara ad invito alle migliori condizioni di mercato. La somma corrisposta dall'Istituto di credito è versata nella contabilità speciale n. 3200 intestata al commissario delegato. Alla restituzione di quanto anticipato dall'Istituto finanziatore, il commissario delegato provvede con le risorse finanziarie derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno relativi agli anni 2008 e 2009 previsti dal comma 1014 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.

1. All'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007 le parole «a valere sulle risorse di cui all'art. 6 assegnate allo scopo dal commissario delegato ed» sono soppresse.

2. Ai rappresentanti del Gruppo istituzionale di coordinamento nazionale e delle Cabine di regia di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 della citata ordinanza di protezione civile n. 3598/2007 che prendono parte alle sedute convocate dal commissario delegato è riconosciuto il trattamento di missione spettante al personale dirigente di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nonché a quelli necessari per l'espletamento delle funzioni attribuite al medesimo commissario delegato, si provvede nel limite massimo di euro 750.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

4. Le risorse di cui al comma 5 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3598/2007.

Art. 6.

1. Per accelerare le iniziative finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 e all'ordinanza di protezione civile n. 3597 del 15 giugno 2007, in aggiunta alle deroghe ivi previste, è altresì autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga all'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 7.

1. Il prefetto di Chieti - commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei Ministri n. 3411 del 3 marzo 2005 provvede, in regime ordinario, al completamento, entro il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento della situazione di criticità conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le risorse presenti sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata ordinanza di protezione civile n. 3411/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente necessarie a fronteggiare il contesto di criticità conseguente agli eventi metereologici con eccezionali grandinate verificatesi il 13 agosto 2006 nel territorio delle province di Chieti e Pescara, è assegnata alla regione Abruzzo la somma di euro 2.500.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

2. La regione Abruzzo trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.

1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere per il completamento del piano predisposto dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3501 del 2006, le risorse finanziarie pari a € 905.507,80 a valere sulle economie derivanti dall'ultimazione delle attività di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3321 del 2003 e n. 3435 del 2005, già restituite al Fondo della protezione civile dalla regione Toscana, sono trasferite sulla contabilità speciale ove ricorrano le condizioni di legge, ovvero sul bilancio regionale su appositi capitoli di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

Art. 10.

1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività residue finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in atto e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3250 del 2002, il prefetto di Palermo è confermato, fino al 31 dicembre 2007, commissario delegato per fronteggiare, in regime ordinario, la situazione di criticità conseguente all'evento calamitoso che il 6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie giacenti sulle contabilità speciali intestate ai commissari delegati, presidente della Regione siciliana, sindaco di Palermo e presidente della provincia di Palermo, sono trasferite ai rispettivi bilanci in appositi capitoli di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

Art. 11.

1. Per consentire il proseguimento delle iniziative commissariali evitando ogni possibile soluzione di continuità ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente, n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio 2005 art. 2, citate in premessa, l'ing. Claudio Rinaldi è confermato nella qualità di commissario delegato negli incarichi ivi previsti, nonché in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3487 del 2005 citata in premessa.

Art. 12.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3576 del 29 marzo 2007, così come modificato dall'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3602 del 9 luglio 2007 il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Il Ministro dell'interno procede all'espletamento delle procedure selettive cui sono ammessi coloro che hanno già svolto attività connesse all'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione con contratto di prestazione di lavoro temporaneo presso le Amministrazioni dello Stato, in deroga all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale così reclutato è assunto nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, posizione economica B1».

Art. 13.

1. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione del commissario delegato con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la tempestiva attuazione degli obiettivi indicati nel decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le modalità di utilizzazione dei magistrati ordinari collocati in posizione di fuori ruolo e di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 2006 e all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2006, sono definite d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 14.

1. Tenuto conto della necessità di assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attività da porre in essere dal commissario delegato - prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolò di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attività consultive fino al 31 dicembre 2007.

Art. 15.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di speci-

fica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 16, 42, 48 e 121;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente connesse collegate all'applicazione del predetto decreto legislativo;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 118, 120, 121, 145, 152, 154, 158, 164 e 168;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5 e 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36.

Art. 16.

1. Al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di criticità determinatasi nel comune di Potenza nell'area di «Bosco Piccolo» è assegnata la somma di 2.000.000,00 al medesimo comune.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il sindaco di Potenza predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'Amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 17.

1. Nell'ambito del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Liguria e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, ed al fine di porre in essere i necessari interventi volti a fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici in atto nel Parco delle Cinque Terre, è assegnata la somma 2.000.000,00 al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006, da trasferire nell'apposita contabilità all'uopo istituita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe conferiti con l'ordinanza di protezione civile sopra citata, predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 18.

1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per fronteggiare la grave situazione determinatasi nel comune di Villandro in provincia di Bolzano, nonché per i necessari interventi di protezione e consolidamento delle pareti rocciose in località Pontives - s.s. n. 242, è assegnata alla provincia autonoma di Bolzano la somma di euro 2.000.000,00, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione provinciale predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al termine degli interventi di cui al comma 1 la provincia autonoma di Bolzano trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme spese.

Art. 19.

1. Il commissario delegato - prefetto di Napoli di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3601 del 6 luglio 2007, è autorizzato ad avvalersi di quattro unità di personale distaccato dalla Polizia di Stato, alle quali è riconosciuto un rimborso per le spese di missione nella misura di cento euro giornaliere, a valere sulla contabilità speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania che presenta le occorrenti disponibilità.

2. Il comma 2 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 è così sostituito: «2. Ai relativi oneri, ivi compresi quelli derivanti dalle spese per il soggiorno presso la sede di servizio, in deroga alla normativa vigente, si provvede a carico delle risorse della gestione commissariale».

Art. 20.

1. All'art. 1, comma 2, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, dopo le parole «per la disciplina del traffico» aggiungere le seguenti: «cittadino e dell'area aeroportuale»; all'art. 1, comma 3, dopo le parole «variante allo strumento urbanistico generale» aggiungere le seguenti: «ed allo strumento di pianificazione portuale,» ed all'art. 2, comma 1 le parole «nel limite del 10%» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di cinque unità» e le parole «nel limite massimo di trenta unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di trentadue unità».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

07A07101

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 luglio 2007.

Fissazione della data di convocazione dei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la prima elezione del nuovo Consiglio nazionale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto l'art. 68, comma 1, del menzionato decreto legislativo;

Considerato che deve essere fissata la data per la prima elezione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili al più tardi per il 30 novembre 2007;

P.Q.M.

Fissa la data per la convocazione dei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la prima elezione del nuovo Consiglio nazionale al 30 novembre 2007.

Roma, 31 luglio 2007

p. *Il Ministro:* SCOTTI

07A07099

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Grotto», in comune di Taceno, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 8 marzo 2006, con la quale la società Antica Fonte di Tartavalle S.r.l. con sede in Taceno (Lecco), via Tartavalle n. 12, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Grotto», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita in località Tartavalle nel territorio del comune di Taceno (Lecco), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 3 aprile 2007;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n 339, l'acqua denominata «Grotto», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita in località Tartavalle nel territorio del comune di Taceno (Lecco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 13 luglio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A06970

DECRETO 13 luglio 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano», in Roccamonfina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 1° febbraio 2007, n. 3728 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di

riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano» di Roccamonfina (Caserta) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati in data 7 marzo 2007;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano» di Roccamonfina (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 luglio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A06971

DECRETO 13 luglio 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Tesoro», in Acquapendente.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 1º febbraio 2007, n. 3728 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Tesoro» di Acquapendente (Viterbo) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati rispettivamente in data 8 marzo 2007;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Tesoro» di Acquapendente (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 luglio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A06972

DECRETO 13 luglio 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Saveria», in San Vincenzo Valle Roseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 1º febbraio 2007, n. 3728 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Saveria» di San Vincenzo Valle Roseto (L'Aquila) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati rispettivamente in data 26 febbraio 2007 e 26 marzo 2007;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Saveria» di San Vincenzo Valle Roseto (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 luglio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A06973

DECRETO 13 luglio 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Briosa», in Acireale, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 21 febbraio 2007, integrata con nota del 4 luglio 2007, con la quale la ditta Scordo Angelo con sede in Acireale (Catania), v. Salvatore Vigo n. 111, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua Briosa» (inizialmente denominata Acqua Lisa), che sgorga dalla sorgente Palombaro nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del comune di Acireale (Catania), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acqua Briosa», che sgorga dalla sorgente Palombaro nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del comune di Acireale (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 13 luglio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A07054

DECRETO 13 luglio 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «San Vincenzo», in Aprilia, per l'imbottigliamento e la vendita e per la bibita in situ.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 12 luglio 2006 con la quale la sig.ra Vincenzina Verdino, residente in Aprilia (Latina), via Caracolla n. 20, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Vincenzo» che sgorga da un pozzo denominato «Pozzo 5» nell'ambito del permesso di ricerca «Casalazzara» sito nel comune di Aprilia (Latina) per l'imbottigliamento e per la bibita in situ;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con nota del 3 aprile 2007;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nella seduta del 1° marzo 2007 e del 20 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua «San Vincenzo» che sgorga da un pozzo denominato «Pozzo 5» nell'ambito del permesso di ricerca «Casalazzara» sito nel comune di Aprilia (Latina).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; favorisce l'eliminazione di acido urico; favorisce la digestione e le funzioni epatobiliari».

Art. 3.

L'acqua minerale «San Vincenzo» può essere utilizzata per la bibita in situ nei casi in cui sia richiesto un effetto favorente la diuresi, l'eliminazione urinaria di acido urico, la digestione e le funzioni epatobiliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi-regionali per i successivi provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992 ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Roma, 13 luglio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A07055

DECRETO 13 luglio 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Bongi», in Lucca, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 2006 con la quale la Società immobiliare agricola Sorgente del Bongi S.r.l., con sede in Lucca, via delle Cornacchie n. 121 - San Marco, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua Bongi» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca convenzionalmente denominato «Sorgente Bongi» sito in località Montuolo nel territorio del comune di Lucca, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire con nota del 27 aprile 2007;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 17 febbraio 2007 e del 20 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acqua Bongi» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca convenzionalmente denominato «Sorgente Bongi» sito in località Montuolo nel territorio del comune di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 13 luglio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A07056

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Katrin Pfitscher, del titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Katrin Pfitscher, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonchè, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 6 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione, diploma di istruzione superiore «Diplomprüfungszeugnis diplomprüfung - Lehrbefähigun: Instrumental (Gesangs) Pädagogik (violine - Klassik)» conseguito il 14 dicembre 2004 presso l'Universität Mozarteum di Salisburgo posseduto dalla signora Pfitscher Katrin, cittadina italiana, nata a Brunico (Bolzano) il 19 febbraio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - educazione musicale nella scuola media;

77A - strumento musicale nella scuola media - violino.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A06974

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2007.

Modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a D.O. Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese»;

Visto il parere favorevole espresso sulla sopra citata domanda di modifica dalla regione Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2007;

Considerato che sono pervenute da parte degli interessati, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni alla sopra citata proposta di disciplinare;

Viste in particolare le istanze presentate dalla società agricola Albani, con sede in Casteggio (Pavia), dall'azienda vitivinicola «Collina del Sole» di Paolo Caorsi, con sede in Borgo Priolo (Pavia) e dall'azienda agricola Monsupello di Carlo Boatti, con sede in Torricella Verzate (Pavia);

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nelle sedute del 19 luglio 2007 e del 26 luglio 2007 ha espresso parere negativo all'accoglimento delle predette istanze e controdeduzioni, ad eccezione dell'istanza presentata dalla società agricola Albani, che è stata parzialmente accolta soltanto per quanto concerne l'integrazione dell'art. 3 del disciplinare, in merito alla definizione della zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini DOC in questione;

Ritenuto pertanto necessario dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese», in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2007, i vini a Denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Oltrepò Pavese».

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie di vini D.O.C. «Oltrepò Pavese» previste dall'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «OLTREPÒ PAVESE» METODO CLASSICO

Art. 1.

Denominazione e vini

La Denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» è riservata al vino Spumante ottenuto con Metodo Classico già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Oltrepò Pavese» metodo classico, «Oltrepò Pavese» metodo classico rosè, «Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero e «Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero rosè.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Oltrepò Pavese» metodo classico e «Oltrepò Pavese» metodo classico rosè:

Pinot nero: minimo 70%;

Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%.

«Oltrepò Pavese» metodo classico pinot nero e «Oltrepò Pavese» metodo classico pinot nero rosè:

Pinot nero: minimo 85%;

Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Fanno parte dell'albo vigneti del vini a D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico i vigneti iscritti all'albo dei vigneti D.O.C. «Oltrepò Pavese» per le corrispondenti tipologie, purché le basi ampelografiche siano compatibili.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve destinate all'elaborazione del vino «Oltrepò Pavese» metodo classico comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de'Giorgi, Rocca de'Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.

Tale zona e così delimitata:

parte dai km 136 + 150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1) *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto destinato alla produzione dei vini a D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e le sostituzioni di piante, deve essere effettuato esclusivamente con materiale vivaistico certificato.

I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondo valle e i terreni di pianura.

4.2) *Densità di impianto.*

Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi impianti e reimpianti) la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.

4.3) *Sesti d'impianto e forme di allevamento.*

I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino base.

4.4) *Irrigazione.*

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5) *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologie	Prod. Max t./ha	Titolo alcool. volumico naturale minimo
«Oltrepò Pavese» metodo classico	10	9,5 % vol
«Oltrepò Pavese» metodo classico rosè	10	9,5 % vol
«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero	10	9,5 % vol
«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero rosè	10	9,5 % vol

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico per tutta la partita.

La regione Lombardia sentito il Consorzio di tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare una produzione massima per ettaro inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme di vinificazione e di elaborazione

5.1) *Zona di vinificazione ed elaborazione.*

Le operazioni di ammostamento delle uve, di vinificazione per la produzione dei vini base da sottoporre a successiva elaborazione ai fini della produzione di vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico, nonché le operazioni di invecchiamento e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'intero territorio della Provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché tappate con tappo a corona recante il nome della denominazione possono essere cedute nell'interno della sola zona definita al presente comma.

5.2) *Resa uva/vino.*

Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologie	Resa uva/vino
«Oltrepò Pavese» metodo classico	60%
«Oltrepò Pavese» metodo classico rosè	65%
«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero	60%
«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero rosè	65%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 5% del vino totale finito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

5.3) *Scelta vendemmiale.*

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della Denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico possono essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, anche per i vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» tipolo-

gia Pinot nero, nonché è consentito con la scelta di cantina passare dal vino base della D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico alla D.O.C. «Oltrepò Pavese» Pinot nero (vinificato in bianco e rosato), purché siano rispettate tutte le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

5.4) *Arricchimento.*

È consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

5.5) *Modalità di elaborazione.*

Nella elaborazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire agli Spumanti «Oltrepò Pavese» metodo classico le loro rispettive caratteristiche in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

In particolare deve essere utilizzata esclusivamente la tradizionale tecnica di rifermentazione in bottiglia.

5.6) *Permanenza sulle fecce.*

Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico deve subire prima dell'immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di 15 mesi; per il millesimato il periodo minimo è di 24 mesi.

Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1º gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo Pavese» metodo classico, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Oltrepò Pavese» metodo classico:

- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino più o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile, ampio;
- sapore: sapido, fresco e armonico;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50%;
- acidità tot. minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero :

- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino con riflessi più o meno aranciati;
- profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente;
- sapore: sapido, buona struttura, fresco e armonico;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00 %;
- acidità tot. minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Oltrepò Pavese» metodo classico Rosé:

- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile;
- sapore: sapido, armonico e moderatamente corposo;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50%;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 gr/l.

«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero Rosè :

- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile, ampio;
- sapore: sapido, di buona struttura e fresco;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00 %;
- acidità tot. minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Il vino a D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico rosè può essere immesso al consumo anche con la tipologia «cremant», qualora in possesso delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Designazione e presentazione

7.1) *Qualificazione.*

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.2) *Menzioni facoltative.*

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico vinificato in rosato, anche nella tipologia Cremant, è ammessa esclusivamente la designazione Rosé.

7.3) *Residuo zuccherino.*

L'indicazione del contenuto zuccherino per i vini a D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico, nei limiti stabiliti della normativa comunitaria e nazionale, è obbligatoria fino alla caratteristica di sapore demisec. È vietato l'utilizzo della tipologia dolce.

7.4) *Caratteri e posizioni in etichetta.*

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

La specificazione tradizionale «Denominazione di Origine Controllata e Garantita» deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Oltrepò Pavese», senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.

Per identificare il vino a D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico è vietato utilizzare il termine «Vino Spumante». In sostituzione deve essere utilizzata esclusivamente la sigla comunitaria VSQPRD.

7.5) *Annata.*

Nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione è facoltativa per i vini D.O.C.G. «Oltrepò Pavese » metodo classico. Soltanto in presenza dell'indicazione dell'annata della vendemmia si può utilizzare la dicitura «Millesimato».

Art. 8.

Confezionamento

8.1) *Recipienti e tappatura.*

Per la tappatura è obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta, marchiato indelebilmente con la dicitura «Oltrepò Pavese» metodo classico.

Per le bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 è consentita la chiusura con tappo a vite.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO	A036	X	999	1	X	X	B	1	X
OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO ROSÈ	A036	X	999	3	X	X	B	1	X
OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO CREMANT	A036	X	999	3	N	X	B	1	X
OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO PINOT NERO	A036	X	195	1	X	X	B	1	X
OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO PINOT NERO ROSÈ	A036	X	195	3	X	X	B	1	X

07A07100

DECRETO 31 luglio 2007.

Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varietà di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 61 del 14 marzo 2006, e il relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 93 del 21 aprile 2006, recante modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 38 del 15 febbraio 2007, con il quale è stato da ultimo aggiornato il citato registro nazionale delle varietà di vite;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;

Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata ed approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini della regione Friuli-Venezia Giulia: «Colli Orientali del Friuli», «Collio Goriziano» o «Collio», «Friuli Annia» «Friuli Aquileia», «Friuli Grave», «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e «Friuli Latisana», le quali prevedono la tipologia di vino designata con il nome del vitigno «Tocai friulano»;

Considerato che, ai sensi della predetta deroga comunitaria, era consentito per l'Italia l'utilizzo della varietà di vite «Tocai Friulano», esclusivamente per la designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. delle regioni Veneto e Friuli, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2007, in conformità alle disposizioni previste dall'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria di cui alla decisione 93/724/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini;

Vista la sentenza del 12 maggio 2005, concernente la causa C-347/03, con la quale la Corte di giustizia delle Comunità europee, su richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal T.A.R. del Lazio nella causa promossa dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dall'ERSA, ha respinto il ricorso stesso, con la conseguenza di rendere illegittimo, a decorrere dal 1º aprile 2007, l'uso del termine «Tocai» per i vini a D.O. italiani prodotti nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 193 del 21 agosto 2006, recante modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite, con il quale in vista della citata scadenza del 31 marzo 2007, a seguito della richiesta presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo altresì conto delle altre motivazioni contenute nelle premesse dello stesso decreto e conformemente al parere espresso nella seduta del 3 luglio 2006 dal Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, è stato iscritto al citato registro nazionale il sinonimo «Friulano B» per la varietà di vite «Tocai friulano B.», esclusivamente per la designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. provenienti dalle uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota n. 65314 del 18 settembre 2006, con la quale è stata richiesta alla Commissione dell'Unione europea la deroga di etichettatura, ai sensi del citato art. 19, paragrafo 2, del regolamento CE n. 753/2002, per l'inserimento del sinonimo «Friulano» allegato II dello stesso regolamento;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 9 novembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, con il quale a seguito dell'emanazione del citato decreto ministeriale 28 luglio 2006, sono state intraprese concrete azioni promozionali volte all'affermazione sui principali mercati italiani ed esteri dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia designati con il sinonimo «Friulano»;

Viste le ordinanze n. 6622/2006 e 6624/2006 del 4 dicembre 2006, con le quali il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II *ter*, in accoglimento delle relative istanze, ha dichiarato sospesa l'efficacia del richiamato decreto 28 luglio 2006, ed ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine alle istanze di giudizio in questione (cause riunite C-23/07 e C-24/07);

Visto il ricorso in appello promosso dal Ministero avverso le citate ordinanze del T.A.R. Lazio del 4 dicembre 2006, motivato, in particolare, con il fatto che il decreto 28 luglio 2006 è stato adottato in stato di necessità e tenendo conto dell'esito della citata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 2005;

Vista la richiesta presentata dal Ministero in data 18 dicembre 2006 alla Commissione U.E. intesa ad ottenere la proroga del citato termine del 31 marzo 2007, previsto dal regolamento CE n. 753/2002 Allegato II, come da ultimo modificato con regolamento CE n. 1512/2005, al fine da consentire ai produttori dei V.Q.P.R.D. della regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo del nome della varietà di vite «Tocai friulano» per la designazione e presentazione degli stessi vini, fino al pronunciamento della Corte di giustizia U.E. sulla citata istanza pregiudiziale avanzata dal T.A.R. del Lazio (Cause riunite C23/07 e C-24/07), nonché sulle cause n. T-417/04, T-418/04, T-431/04 concernenti la medesima questione;

Vista la relazione della Commissione al Consiglio relativa al «Tokaj» del 19 dicembre 2006, presentata al Comitato Speciale Agricoltura del 22 gennaio 2007, con la quale la Commissione stessa, pur tenendo conto delle citate cause pendenti presso la Corte di giustizia U.E., ha concluso con l'intenzione di assicurare la protezione esclusiva alla indicazione geografica ungherese «Tokaj» e, conseguentemente, di vietare oltre il termine ultimo del 31 marzo 2007, di cui alle deroghe previste dall'allegato II del regolamento n. 753/2002, l'uso dei nomi della varietà «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» per la designazione dei relativi V.Q.P.R.D. italiani, in conformità all'acquis Comunitario ed all'esito della citata sentenza Corte di giustizia U.E. del 12 maggio 2005 sulla causa C-347/03;

Vista la nota n. 4568 del 16 febbraio 2007, con la quale la Commissione, in riscontro alla citata richiesta del Ministero datata 18 dicembre 2006, nel confermare le conclusioni della predetta relazione al Consiglio, ha respinto la stessa richiesta di proroga, vietando di fatto l'uso del vitigno «Tocai friulano» per i V.Q.P.R.D. italiani dopo il termine 31 marzo 2007;

Viste le ordinanze n. 1086 e n. 1087 del 27 febbraio 2007, con le quali il Consiglio di Stato, nel respingere il citato appello promosso dal Ministero, ha confermato la sospensione del giudizio di primo grado sino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (cause C-23/07 e C24/07) e conseguentemente la sospensione dell'efficacia del decreto 28 luglio 2006, impedendo di fatto l'utilizzo del sinonimo di vitigno «Friulano» per la designazione dei citati V.Q.P.R.D. della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la circolare ministeriale n. 212 dell'8 marzo 2007, con la quale, in conformità a quanto disposto dalla Commissione con la citata nota n. 4568 del 16 febbraio 2007, e d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, in vista della scadenza del termine del 31 marzo 2007, sono state impartite agli operatori vitivinicoli interessati le opportune disposizioni di etichettatura per i prodotti detenuti per la vendita alla predetta scadenza;

Vista l'ordinanza del 28 marzo 2007, con la quale il Tribunale europeo di 1º Grado ha sospeso il procedimento nella citata causa T-431/04 fino alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia nelle cause C-23/07 e C-24/07;

Vista domanda presentata dal Governo italiano al Tribunale europeo di 1º Grado intesa ad ottenere dei provvedimenti provvisori, fino alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia UE nelle citate cause C-23/07 e C-24/07, ed in particolare, in via principale, per sospendere l'esecuzione della disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare la denominazione «Tocai friulano» e, in subordine, per l'adozione di un provvedimento provvisorio di sospensione dell'esecuzione della stessa disposizione limitativa nel territorio della Repubblica italiana, con divieto di esportazione della produzione nella Comunità e senza pregiudizio della commercializzazione del vino con la denominazione «Tokaj» di produzione ungherese o dei vini omonimi ammessi alla commercializzazione in Italia e nella Comunità;

Visto il regolamento (CE) n. 382/2007 della Commissione del 4 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 95 del 5 aprile 2007, applicabile dal 1º aprile 2007, recante la modifica del citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale in particolare all'allegato II sono state soppresse le deroghe per l'uso del «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» ed è stata inserita la deroga per l'uso del sinonimo «Friulano» per l'Italia;

Vista l'ordinanza del 18 giugno 2007 con la quale il Tribunale europeo di 1º Grado ha respinto la citata domanda di provvedimenti provvisori urgenti presentata dal Governo italiano;

Considerato che, in applicazione del regolamento (CE) n. 753/2002, come da ultimo modificato con il citato regolamento (CE) n. 382/2007, a partire dal 1º aprile 2007, i produttori di vini a denominazione di origine che utilizzavano in etichetta il riferimento al vitigno «Tocai friulano» ed al sinonimo «Tocai italico» non potranno più imbottigliare e commercializzare detti vini con la denominazione «Tocai», fatte salve le disposizioni per lo smaltimento dei prodotti detenuti per la vendita conformemente alle disposizioni di cui alla citata circolare ministeriale n. 212 dell'8 marzo 2007, mentre sarà possibile utilizzare il sinonimo «Friulano» alle condizioni stabilite dallo Stato membro;

Considerato che, conformemente alle richiamate ordinanze del Consiglio di Stato n. 1086 e n. 1087 del 27 febbraio 2007, è sospesa, sino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause C-23/07 e C-24/07, l'efficacia della norma nazionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*, del regolamento CE n. 753/2002, ovvero del decreto 28 luglio 2006, concernente l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite del sinonimo «Friulano B» per la varietà di vite «Tocai friulano B.», esclusivamente per la designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. provenienti dalle uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia, essendosi così determinato un vuoto normativo nazionale che di fatto impedirebbe l'utilizzo del sinonimo di vitigno «Friulano» per la designazione dei citati V.Q.P.R.D. della regione Friuli-Venezia Giulia, recando ingenti danni economici per i produttori interessati;

Considerato che, in vista dell'imminente inizio della campagna vendemmiale 2007/2008, i Consorzi di tutela dei vini D.O. del Friuli che fino al 31 marzo 2007 hanno utilizzato la denominazione «Tocai friulano», hanno chiesto nella specifica riunione del 25 giugno 2007 presso il Ministero, alla presenza del rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia, che siano adottate, in via transitoria e sino al pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause C-23/07 e C-24/07, le opportune disposizioni nazionali intese a consentire l'uso del sinonimo «Friulano» per la designazione e presentazione dei relativi vini D.O., in modo da assicurare ogni possibile tutela ai produttori interessati attraverso un quadro di certezze sia sotto il profilo giuridico, che sotto il profilo economico, in dipendenza delle iniziative assunte dal Ministero e dalla regione finalizzate a sostenere sui mercati nazionale, comunitario ed internazionale la medesima denominazione;

Attesa la inderogabile necessità di accogliere la predetta richiesta, al fine di evitare che il vuoto normativo nazionale determinatosi pregiudichi in maniera irreparabile l'attività dei produttori vitivinicoli friulani interessati all'uso del citato sinonimo «Friulano»;

Considerato che al fine di consentire l'uso del citato sinonimo «Friulano», inserito nel richiamato elenco delle deroghe comunitarie di cui all'allegato II del regolamento CE n. 753/2002, occorre adottare la norma nazionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*, del citato regolamento CE n. 753/2002, che per la fattispecie considerata consiste nel ripristinare, in via transitoria e nei termini sopra specificati, l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà di vite del sinonimo «Friulano» nei termini di cui al richiamato decreto 28 luglio 2006;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera *b)* del citato regolamento n. 753/2002, il predetto sinonimo «Friulano» può figurare in etichetta qualora espressamente previsto dallo Stato membro per i vini a denominazione di origine in questione;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in via transitoria e nei termini sopra specificati, al formale adeguamento dei disciplinari di produzione delle citate D.O.C. della regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di prevedere che il riferimento al vitigno «Tocai friulano», per la relativa tipologia di vino, debba intendersi sostituito dal sinonimo «Friulano»;

Ritenuto altresì di dover procedere, per le predette tipologie di vini D.O.C. designabili con il sinonimo «Friulano», all'aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

Considerato che l'attuazione degli interventi di che trattasi consente altresì di fornire tempestivamente un quadro di certezza idoneo ad assicurare la possibilità di scelta responsabile del consumatore che, per converso, sarebbe disorientato in assenza di idonee iniziative approntate dal Ministero e dalla regione;

Vista la nota presentata in data 31 luglio 2007 dalla Federazione dei Consorzi di tutela Vini del Friuli-Venezia Giulia, per conto dei Consorzi di tutela dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli», «Collio» o «Collio Goriziano», «Isonzo del Friuli», «Friuli Grave», «Friuli Latisana», «Friuli Aquileia» e «Friuli Annia», con la quale viene richiesto con urgenza di adottare le apposite disposizioni nazionali intese a consentire, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008, l'uso del sinonimo «Friulano» per la produzione, designazione e presentazione dei relativi vini D.O.;

Vista la nota n. RAF/7.7/86667 del 31 luglio 2007 della regione Friuli-Venezia Giulia, con la quale si invita il Ministero ad adottare le disposizioni nazionali atte a consentire, in via transitoria ed in vista dell'imminente inizio della campagna vendemmiale 2007/2008, l'utilizzo del sinonimo «Friulano», mediante il ripristino dell'iscrizione del sinonimo «Friulano» nel citato registro nazionale ed il conseguente adeguamento dei relativi disciplinari di produzione, al fine di consentire la corretta produzione ed etichettatura della relativa tipologia dei vini D.O.C. friulani interessati;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare, in vista della prossima campagna vendemmiale 2007/2008, le disposizioni di ché trattasi, in via transitoria, sino al pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause C-23/07 e C-24/07, nonché sulle cause n. T-417/04, T-418/04, T-431/04 concernenti la medesima questione;

Decreta:

Articolo unico

1. In via transitoria, a decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2007/2008, sino al pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause richiamate in premessa:

a) il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale 9 gennaio 2007 richiamato nelle premesse, è integrato come segue:

«all'allegato 1, sezione I — vitigni ad uve da vino — al codice 235 — varietà TOCAI FRIULANO B. — è inserito, nell'apposita colonna, il sinonimo "FRIULANO", con la seguente annotazione: "Ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D. provenienti dalle uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia".»;

b) nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia: «Colli Orientali del Friuli», «Collio Goriziano» o «Collio», «Friuli Annia», «Friuli Aquileia», «Friuli Grave», «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e «Friuli Latisana», il riferimento al vitigno «Tocai friulano», per la relativa tipologia di vino, è sostituito dal sinonimo «Friulano»;

c) nell'elenco dei codici dei vini di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006 richiamato in premessa, per le denominazioni di origine di cui alla lettera *b)*, il riferimento al vitigno «Tocai friulano», per la relativa tipologia di vino, è sostituito dal sinonimo «Friulano».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

07A07074

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 luglio 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla S.A.S. San Marciano di Lucentini S. &. C.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre

2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, alle pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, della Società Italia Lavoro e delle parti sociali;

Vista la nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 26 gennaio 2007, tra la Regione stessa e le parti sociali, relativo alla S.A.S. San Marciano di Lucentini S. &. C. e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed il dispositivo;

Considerato che nel verbale del suddetto accordo del 26 gennaio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la S.A.S. San Marciano di Lucentini S. &. C. della concessione del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 38 dipendenti;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 20 febbraio 2007 e pervenuta il 21 febbraio 2007, con i relativi allegati, e, in particolare, la scheda 1/A, da cui risulta anche il dettaglio mensile delle sospensioni;

Vista la documentazione consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito e pervenuta in allegato alla relazione ispettiva, in data 3 luglio 2007, nonché l'ulteriore documentazione trasmessa in data 10 luglio 2007 e pervenuta in data 11 luglio 2007;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 26 gennaio 2007, in favore del personale della S.A.S. San Marciano di Lucentini S. &. C., in forza presso l'unità aziendale sita in Civita Castellana (Viterbo) - via Terni n. 3, località Casale Ettorre, per un massimo di 38 lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità superiore ai novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica di operaio, impiegato, quadro e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa con oneri a carico di altro ente statale.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta all'immediata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco nominativo dettagliato dei dipendenti ai quali erogare il trattamento, composto da un massimo di trentotto lavoratori, ed a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede INPS territorialmente competente, ad italia lavoro S.p.A., alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della CIGS.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 4.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'INPS, Italia Lavoro S.p.A., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini predetti, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

3. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzaton sociali e direzione regionale del lavoro per il Lazio.

4. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della CIGS autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

5. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di CIGS in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A07052

DECRETO 16 luglio 2007.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Circeo Filati S.r.l. in fallimento.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Considerato che il secondo periodo del sopra richiamato comma 1190 prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, alle pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, della Società Italia Lavoro e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 18 gennaio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla Circeo Filati S.r.l., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 5), 6);

Considerato che nel verbale del suddetto accordo del 18 gennaio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Circeo Filati in fallimento del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 126 dipendenti, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di proroga del trattamento di CIGS in deroga, pervenuta l'11 giugno 2007, con i relativi allegati, correttiva della precedente istanza, pervenuta in data 29 gennaio 2007, riferita ad un periodo non contemplato nell'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, in data 18 gennaio 2007, e, in particolare, la scheda preliminare;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa in data 6 luglio 2007, pervenuta in data 13 luglio 2007 e protocollata al n. 7711;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 18 gennaio 2007, in favore del personale della Circeo Filati S.r.l. in fallimento, in forza presso l'unità aziendale sita in Cisterna di Latina (Latina) - ss. 148 km 64,00, per un massimo di centoventisei lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità superiore ai novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica di operaio, impiegato, quadro e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa con oneri a carico di altro ente statale.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta all'immediata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (lNPS) dell'elenco nominativo dettagliato dei dipendenti ai quali erogare il trattamento, composto da un massimo di centoventisei lavoratori, ed a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (lNPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla Sede INPS territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della CIGS.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 4.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'INPS, Italia Lavoro S.p.A., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini predetti, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

3. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e direzione regionale del lavoro per il Lazio.

4. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della CIGS autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

5. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di CIGS in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A07053

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 luglio 2007.

Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008, riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Vista la rilevazione del fabbisogno di laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2007-2008, di cui all'Accordo Stato-Regioni intervenuto in data 31 maggio 2007;

Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilità di programmare gli accessi nelle università in cui i corsi non risultano attivati;

Ritenuto di condividere le considerazioni espresse dal Tavolo tecnico istituito con decreto 3 maggio 2007 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione dei veterinari;

Ritenuto, in particolare, di considerare che la formazione è direttamente legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio e, pertanto, di fare riferimento alle esigenze delle singole regioni e province autonome coordinando, a questo scopo, la programmazione degli atenei che operano in ambito regionale al fine di pervenire quanto più possibile al riequilibrio tra le proposte formative degli atenei e le necessità di ciascuna regione e provincia autonoma;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche - n. 991;

classe SNT-SPEC/2: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione - n. 391;

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - n. 350;

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - n. 130;

classe SNT-SPEC/4: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie della prevenzione - n. 115.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO

Atenei	Determinazione numero posti per gli accessi ai corsi di laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie a.a. 2007/2008				
	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE SNT-SPEC/1	SCIENZE DELLE PROFES.SANITARIE DELLE RIABILITAZIONE SNT-SPEC/2	SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE SNT-SPEC/3	SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI SNT-SPEC/3	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE SNT-SPEC/4
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	60	15	8	8	
Bologna	25				
Brescia	20				
Cagliari					
Catania					
Catanzaro "Magna Graecia"		26	10	21	
Chieti	30				
Ferrara	30	12	10		
Firenze	50	15	10	8	15
Foggia	24				
Genova	50	25	13	7	
L'Aquila	30	24		8	16
Messina		50	50		
Milano	20		16		20
Milano Bicocca	30				
Milano S.Raffaele					
Milano Cattolica "S. Cuore"	55				
Modena e Reg. Emilia	25				
del Molise					20
Napoli Federico II	40	30	35	20	
Napoli Seconda Università	30				
Padova	30	15	12		
Palermo					
Parma	25				
Pavia	15		12	10	
Perugia					
Pisa	30	15	10	8	15
Politecnica delle Marche		25			
Roma "La Sapienza" I Facoltà	80	24	76	32	8
Roma "La Sapienza" II Facoltà	48		21		
Roma "Tor Vergata"	100	48	37		
Roma Campus Bio Medico					
Sassari					
Siena	15	15	10		15
Torino	25	10	10		
Trieste		15			
Udine	30				
Varese " Insubria"					
Vercelli Piemonte Orientale "A. Avogadro"	15				
Verona	40	15			
Totale	972	379	340	122	109

07A07075

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa in data 2 luglio 2007.

Motivazione.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 2986, datata 3 luglio 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico istituito presso la sede ACI di Ragusa, a causa del blocco totale delle procedure di gestione e di servizio del pubblico registro automobilistico, in data 2 luglio 2007, è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 10 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A06944

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 2 luglio 2007.

Motivazione.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 2987 datata 3 luglio 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico istituito presso la sede ACI di Siracusa, a causa del blocco totale delle procedure di gestione e di servizio del pubblico registro automobilistico, in data 2 luglio 2007, è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 10 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A06945

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Gorizia il giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

Con nota prot. 2526/07 del 28 giugno 2007, l'Ufficio provinciale di Gorizia dell'A.C.I. ha preannunciato la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 2 luglio 2007, per blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 1147/2007 del 28 giugno 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto dei sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A06943

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Nuoro dal 2 luglio 2007 al 6 luglio 2007 per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure necessarie per l'adeguamento del sistema informatico alla gestione delle nuove province sarde.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro non ha operato nei suddetti giorni per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure necessarie per l'adeguamento del sistema informatico alla gestione delle nuove province sarde; pertanto la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio, dandone comunicazione a questa direzione regionale con nota n. 1369/14/4 del 9 luglio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A06946

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari nel giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa del blocco delle procedure e dei servizi telematici attuato al fine di adeguare i sistemi e le tabelle alla gestione delle nuove province sarde, l'Ufficio provinciale A.C.I. di Bari è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 2 luglio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo Ufficio con nota prot. n. UP BA/0003655/07 del 20 giugno 2007, e confermata con nota prot. n. UP BA/0003828/07 del 3 luglio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota prot. n. 4717 Div. Gab. del 21 giugno 2007, ha autorizzato la chiusura dell'Ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 luglio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A07067

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa del blocco delle procedure e dei servizi telematici attuato al fine di adeguare i sistemi e le tabelle alla gestione delle nuove province sarde, l'Ufficio provinciale A.C.I. di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 2 luglio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo Ufficio con nota pervenuta a mezzo fax in data 28 giugno 2006, e confermata con nota prot. n. UP BR/0001542/07 del 4 luglio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 3437/2007 Protinfo del 29 giugno 2007, ha proposto l'emissione dell'atto accertativo della chiusura dell'Ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 luglio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A07068

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa del blocco delle procedure e dei servizi telematici attuato al fine di adeguare i sistemi e le tabelle alla gestione delle nuove province sarde, l'Ufficio provinciale A.C.I. di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 2 luglio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo Ufficio con nota prot. Dip. 1/988 del 25 giugno 2007, e confermata con nota di pari prot. in data 3 luglio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota prot. n. 4843 Div. Gab. del 26 giugno 2007, ha autorizzato la chiusura dell'ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 luglio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A07069

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa del blocco delle procedure e dei servizi telematici attuato al fine di adeguare i sistemi e le tabelle alla gestione delle nuove province sarde, l'Ufficio provinciale A.C.I. di Lecce è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 2 luglio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo Ufficio con nota prot. n. 1410/2007/PRA del 2 luglio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 3507/2007 Protinfo del 4 luglio 2007, ha proposto l'emissione dell'atto accertativo della chiusura dell'Ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 luglio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A07070

PROVVEDIMENTO 17 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per i giorni 27, 28, 29 giugno 2007 e 2 luglio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno, a seguito dell'adeguamento dei sistemi informatici.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 26 giugno 2007, prot. n. 1509/U/AG/07 ha segnalato, per le giornate del 27, 28, 29 giugno 2007 e 2 luglio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno a seguito dell'adeguamento dei sistemi informatici ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Ascoli Piceno, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 17 luglio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A07071

PROVVEDIMENTO 17 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alte attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per i giorni 27, 28, 29 giugno 2007 e 2 luglio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a seguito del rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure informatiche.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 21 giugno 2007, prot. n. 1487/U/AG/07 ha segnalato, per le giornate del 27, 28, 29 giugno 2007 e 2 luglio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro a seguito del rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure informatiche ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Pesaro, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 17 luglio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A07072

PROVVEDIMENTO 17 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 2 luglio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a seguito dell'aggiornamento delle procedure informatiche.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 26 giugno 2007, prot. 1510/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 2 luglio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona a seguito dell'aggiornamento delle procedure informatiche ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ancona, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 17 luglio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A07109

PROVVEDIMENTO 17 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 2 luglio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata, a seguito dell'aggiornamento delle procedure informatiche.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 21 giugno 2007, prot. 1486/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 2 luglio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata a seguito dell'aggiornamento delle procedure informatiche ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Macerata, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 17 luglio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A07108

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo il giorno 2 luglio 2007 per blocco totale di tutte le procedure e dei servizi telematici nel territorio nazionale.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziate comunicazioni di mancato funzionamento per il giorno sopra indicato, effettuate dagli Uffici provinciali ACI di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, alle quali ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni.

L'Aquila, 27 luglio 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A07096

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2007.

Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati, di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Determinazione del valore normale dei fabbricati.*

1.1 Ai fini della uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all'art. 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i criteri utili per la determinazione periodica del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'art. 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell'art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986, sono stabiliti sulla base dei valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio e di coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore dell'immobile, integrati dalle altre informazioni in possesso dell'ufficio.

1.2 Ai fini del punto precedente, il valore normale dell'immobile è determinato dal prodotto fra la superficie in metri quadri risultante dal certificato catastale ovvero, in mancanza, calcolata ai sensi dell'allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 ed il valore unitario determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell'osservatorio del mercato immobiliare e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile. Le quotazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare sono riferite alla relativa zona omogenea ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, al periodo dell'atto di compravendita o a quello antecedente in cui è stato pattuito il prezzo con atto avente data certa, e allo stato conservativo «normale». I coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile attengono in particolare al taglio, al livello del piano e alla categoria catastale, secondo le modalità indicate in allegato.

1.3 Per gli immobili diversi dalle abitazioni il valore normale è determinato dalla media fra il valore minimo e massimo espresso dall'osservatorio del mercato immobiliare riferite al periodo dell'atto di compravendita e allo stato conservativo «normale» per la specifica destinazione d'uso dell'immobile ivi censita, in particolare «negozi», «magazzini», «uffici», «capannoni industriali», «capannoni tipici», «laboratori», «autorimesse», «posti auto scoperti», «posti auto coperti», «box».

1.4 Per gli immobili ultimati o ristrutturati da non più di quattro anni, il valore normale si determina sulla base dello stato conservativo «ottimo» censito dall'Osservatorio del mercato immobiliare ovvero, in mancanza, applicando al valore determinato ai punti 1.2 e 1.3 un moltiplicatore pari a 1,3.

1.5 Al fine di integrare il valore normale dell'immobile occorre tenere conto anche dei seguenti ulteriori criteri in possesso dell'ufficio:

valore del mutuo, per gli atti soggetti a IVA, nel caso sia di importo superiore a quello della compravendita;

prezzi effettivamente praticati che emergono dalle compravendite fra privati per la stessa zona nello stesso periodo temporale;

prezzi che emergono dagli accertamenti effettuati con la ricostruzione dei ricavi in base all'osservazione diretta dei costi sostenuti per la costruzione, ad altre prove certe e, in particolare, alle risultanze delle indagini finanziarie;

prezzi che emergono da offerte di vendita del soggetto controllato;

prezzi che emergono da offerte di vendita al pubblico tramite i media;

prezzi che emergono da analoghe vendite eseguite dal soggetto controllato;

ristrutturazioni desunte dai dati relativi ai permessi di costruire e alle D.I.A. (denunce di inizio attività) trasmesse dai comuni e alle detrazioni dichiarate per spese di recupero del patrimonio edilizio.

1.6 Il valore normale determinato con le modalità rappresentate nei punti precedenti è periodicamente sottoposto a variazioni.

Motivazioni.

Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di determinare periodicamente in modo unitario il valore normale degli immobili oggetto di compravendita nei settori dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro.

Il decreto-legge n. 223 del 2006 ha dato la possibilità agli uffici delle entrate di determinare, nell'ambito delle cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova dell'esistenza o inesattezza delle operazioni imponibili sulla base del valore normale dell'immobile.

Per la determinazione del valore normale sono stati individuati criteri che rispondono ad esigenze di uniformità e correttezza, associando ad un valore fisso altri valori dinamici che possano evitare automatismi e raggiungere l'obiettivo di una maggiore aderenza alla realtà dei prezzi praticati nel mercato immobiliare.

Il primo degli elementi del calcolo è tratto dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio che, con cadenza semestrale, pubblica le quotazioni del mercato immobiliare stabilite con criteri scientifici.

La seconda griglia di elementi — compresa la tabella di adeguamento delle categorie catastali — è data da una serie di elementi particolari desunti da analisi dei principali osservatori immobiliari che consente di «personalizzare» il valore dell'immobile nell'ambito del valore di mercato della zona di appartenenza.

La terza griglia di elementi è rappresentata dalle altre informazioni in possesso dell'ufficio che possono adeguare maggiormente alla realtà l'aspetto personalizzato della valorizzazione dell'immobile.

Il moltiplicatore da applicare — per gli immobili nuovi o ristrutturati da non più di quattro anni — al valore definito con le modalità previste nell'allegato al provvedimento, in caso di mancanza dello stato conservativo «ottimo», è stato determinato sulla base di analisi effettuate sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio e di altri rilevanti osservatori, dello scostamento riscontrato fra atti di compravendita di abitazioni nuove rispetto alle quotazioni O.M.I. e dai risultati di accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a);* art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

b) disciplina normativa di riferimento:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

"Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 307 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)."

1. Determinazione del valore normale degli immobili residenziali

Il valore normale degli immobili residenziali è dato dal prodotto tra il valore normale unitario e la superficie espressa in metri quadrati.

Valore normale = Valore normale unitario x superficie (mq)

Il valore normale unitario degli immobili residenziali di cui al punto 1.2 del provvedimento è determinato dall'applicazione della seguente formula:

Valore normale unitario = $\textit{Val OMI}_{MIN} + (\textit{Val OMI}_{MAX} - \textit{Val OMI}_{MIN}) \times K$

dove

$\textit{Val OMI}_{MIN}$ e $\textit{Val OMI}_{MAX}$ indicano rispettivamente i valori minimi e massimi espressi in €/mq rinvenibili nella banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare con riferimento alla provincia, al comune e alla **zona omogenea OMI** in cui si colloca l'immobile considerato ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, e con riguardo al periodo di riferimento dell'atto di compravendita.

K rappresenta la media ponderata di due coefficienti, K_1 (taglio superficie) e K_2 (livello di piano), ed è calcolato sulla base della seguente formula:

$$K = (K_1 + 3 \times K_2) / 4$$

dove

K_1 (Taglio superficie) =	fino a 45 mq	1
	oltre 45 mq fino a 70 mq	0,8
	oltre 70 mq fino a 120 mq	0,5
	oltre 120 mq fino a 150 mq	0,3
	oltre 150 mq	0
K_2 (Livello di piano) =	piano seminterrato	0
	piano terreno	0,2
	piano primo	0,4
	piano intermedio	0,5
	piano ultimo	0,8
	piano attico	1

2. Coefficienti di adeguamento della categoria catastale

- *Conversione da categoria catastale a tipologia edilizia OMI*

Le categorie catastali **delle unità immobiliari** (Tab. 1, col. 1) trovano corrispondenza nelle tipologie edilizie OMI sotto elencate (Tab. 1, col. 2). Poiché queste ultime accorpano talvolta più categorie catastali, occorre in tal caso adeguare il valore normale moltiplicandolo o dividendolo per i coefficienti correttivi indicati (Tab. 1, col. 3).

- *Conversione della tipologia edilizia OMI, in caso di quotazione mancante*

Si rappresenta inoltre che, in mancanza di una specifica quotazione OMI per una determinata tipologia edilizia nella zona di interesse, occorre riferire la categoria catastale in esame alla tipologia edilizia OMI più prossima, applicando al valore normale l'ulteriore coefficiente correttivo sotto riportato (Tab. 2, col. 3). In caso di passaggi multipli, i coefficienti correttivi saranno cumulati.

La tabella riporta i coefficienti correttivi per le conversioni da una tipologia edilizia OMI inferiore ad una superiore. Si intende che laddove si rendesse necessario convertire una tipologia edilizia OMI superiore in una inferiore, occorrerà invertire di segno l'operazione (es.: ÷1,20 anziché x 1,20).

Tabella 1 (Conversione da categoria catastale a tipologia edilizia OMI)

1		*2*	*3*
Categoria catastale delle unità immobiliari	***Descrizione***	***Tipologia edilizia OMI corrispondente***	***I coefficiente correttivo***
A/1	Abitazioni di tipo signorile	Abitazioni signorili	-
A/2	Abitazioni di tipo civile	Abitazioni civili	-
A/3	Abitazioni di tipo economico	Abitazioni economiche	-
A/4	Abitazioni di tipo popolare	Abitazioni economiche	÷ 1,05
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare	Abitazioni economiche	÷ 1,10
A/6	Abitazioni di tipo rurale	Abitazioni economiche	÷ 1,20
A/7	Abitazioni in villini	Ville e villini	
A/8	Abitazioni in ville	Ville e villini	x 1,10
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	Abitazioni signorili	x 1,50
A/10	Uffici e studi privati	Uffici Uffici strutturati	-

A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	Abitazioni tipiche	-
C/1	Negozi e botteghe	Negozi	-
C/2	Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all'unità abitativa	Magazzini	-
C/3	Laboratori per arti e mestieri	Laboratori	-
C/6	Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse	Box	-
D/1	Opifici	Capannoni tipici	-
D/2	Alberghi e pensioni	Pensioni e assimilati	-
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	Capannoni industriali	-
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	Centri commerciali	-

Tabella 2 (Conversione della tipologia edilizia OMI, in caso di quotazione mancante)

1	*2*	*3*
Tipologia edilizia OMI DA:	**Tipologia edilizia OMI A:**	**Il coefficiente correttivo**
Abitazioni signorili	Ville e villini	-
Ville e villini	Abitazioni civili	x 1,20
Abitazioni civili	Abitazioni tipiche	-
Abitazioni tipiche	Abitazioni economiche	x 1,20
Box	Posto auto coperto	x 1,20
Posto auto coperto	Posto auto scoperto	x 1,20

3. Esempi di determinazione del valore normale

1. *Tipo residenziale non nuovo*

Ipotesi: Cessione di unità immobiliare di tipo residenziale, non nuova, di superficie di mq 120, categoria catastale A/4 (abitazione di tipo popolare), piano attico.

Tipologia edilizia OMI corrispondente = Abitazioni economiche → quotazione assente
Tipologia edilizia OMI più prossima censita → Abitazioni civili

Stato conservativo "NORMALE"
$Val\ OMI_{MIN}$ 2.000 euro/mq
$Val\ OMI_{MAX}$ 3.500 euro/mq

Calcolo:

K_1 (Taglio superficie) = 0,5
K_2 (Livello di piano) = 1

$K = (0,5 + 3 \times 1) / 4 = 0,875$

Valore normale unitario (abitazioni civili) = 2000 + (3.500 – 2.000) x 0,875 = 3.312,5 €

Correzione tipologia edilizia OMI (da abitazioni civili ad A/4)

Valore normale unitario = 3.312,5 ÷ 1,05 ÷ 1,20 = 2.629 €

Valore normale = 2.629 € x 120 mq = **315.480 euro**

2. *Tipo residenziale nuovo*

Ipotesi: Cessione di unità immobiliare di tipo residenziale, ultimata da un anno, di superficie di mq 50, categoria catastale A/2 (abitazione di tipo civile), piano primo.

Tipologia edilizia OMI corrispondente = Abitazioni civili → quotazione presente

Stato conservativo "OTTIMO" → quotazione assente
Stato conservativo "NORMALE":
$Val\ OMI_{MIN}$ 3.000 euro/mq
$Val\ OMI_{MAX}$ 5.000 euro/mq

Calcolo:

K_1 (Taglio superficie) = 0,8
K_2 (Livello di piano) = 0,4

K = (0,8 + 3 x 0,4) / 4 = 0,5

Valore normale unitario = 3.000 − (5.000 – 3.000) x 0,5 = 4.000 €

Valore normale (fabbricato non nuovo) = 4.000 € x 50 mq = 200.000 euro

Valore normale (fabbricato nuovo) = 200.000 € x 1,3 = **260.000 euro**

3. *Tipo diverso da abitazione*

Ipotesi: Cessione di unità immobiliare con destinazione ufficio, ultimata da un anno, di superficie di mq 75, categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).

Tipologia edilizia OMI corrispondente = Uffici → quotazione presente

Stato conservativo "OTTIMO" → quotazione presente
$Val\ OMI_{MIN}$ 3.500 euro/mq
$Val\ OMI_{MAX}$ 6.000 euro/mq

Calcolo:

Valore normale unitario (uffici) = (3.500 + 6.000) ÷ 2 = 4.750 €

Valore normale = 4.750 € x 75 mq = **356.250 euro**

07A07110

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 luglio 2007.

Modifica della composizione e modifica stampati dei medicinali contenenti betacarotene come eccipiente.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 26 aprile 2007;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 13 giugno 2007;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare la composizione delle specialità medicinali contenenti betacarotene come eccipiente;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti betacarotene come eccipiente;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alla azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti betacarotene come eccipiente autorizzate con procedura nazionale, di presentare una domanda di variazione della composizione degli eccipienti, finalizzata a sostituire o ridurre il quantitativo dell'eccipiente betacarotene. Il quantitativo accettabile di betacarotene dovrà essere tale da consentire con l'assunzione del medicinale un introito giornaliero di betacarotene inferiore ai 2 mg.

2. la domanda di variazione dovrà essere presentata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

3. La mancata presentazione delle domande di variazione nei limiti di tempo indicati, ovvero l'esito negativo della valutazione della variazione presentata, potrà comportare l'attivazione di misure cautelative.

Art. 2.

È fatto obbligo alla azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti betacarotene come eccipiente autorizzate con procedura nazionale, di integrare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato I e II che costituiscono parte della presente determinazione.

Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per le specialità medicinali contenenti betacarotene come eccipiente, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

MODIFICHE DA APPORTARE AL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.

Per la presenza di betacarotene nella composizione, l'uso prolungato del prodotto può aumentare il rischio di insorgenza di tumore polmonare nei forti fumatori (venti o più sigarette al giorno).

ALLEGATO II

MODIFICHE DA APPORTARE AL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Nei pazienti che fumano venti o più sigarette al giorno l'uso prolungato del prodotto può aumentare il rischio di insorgenza del tumore polmonare

07A07083

DETERMINAZIONE 23 luglio 2007.

Modifica degli stampati del medicinale «Mirtilene».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 26 aprile 2007;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 13 giugno 2007;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati della specialità medicinale «Mirtilene»;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alla azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MIRTILENE autorizzate con procedura nazionale, di integrare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato I e II che costituiscono parte della presente determinazione.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per la specialità medicinale «Mirtilene», dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

MODIFICHE DA APPORTARE AL RIASSUNTO
DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.3 Controindicazioni.

Mirtilene è controindicato nei forti fumatori (venti o più sigarette al giorno).

5.1 Proprietà farmacodinamiche.

Alcuni studi clinici controllati hanno evidenziato un maggior rischio di tumore polmonare nei forti fumatori che assumevano giornalmente per anni supplementi dietetici di betacarotene.

ALLEGATO II

MODIFICHE DA APPORTARE AL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Il farmaco non può essere assunto dai pazienti che fumano 20 o più sigarette al giorno.

07A07084

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 maggio 2007.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la CIT Holding S.p.A. - Assetto finale. (Deliberazione n. 27/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la comunicazione della Commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001, e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001), con la quale è stata approvata la proposta di contratto di programma presentata da CIT Holding S.p.a., per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico da realizzarsi nel comune di Scanzano Jonico (Matera), area Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., che prevede investimenti totali pari a 112.723.949 euro, agevolazioni tutte a carico dello Stato pari a 51.111.673 euro, un'occupazione aggiuntiva pari a 303,6 U.L.A. e un termine di realizzazione degli investimenti previsto al 31 dicembre 2002;

Tenuto conto che, con verbale 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico);

Vista la nota n. 323/07VM del 15 maggio 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di assetto finale del contratto di programma CIT Holding con il riconoscimento dell'unica iniziativa realizzata, rispetto alle quattro previste, relative all'Hotel Portogreco, con investimenti pari a 27.034.978 euro, un onere a carico dello Stato pari a 12.432.150 euro e un'occupazione pari a 28,7 U.L.A.;

Considerato che il termine di ultimazione degli investimenti previsto dalla succitata delibera n. 82/2001 era fissato al 31 dicembre 2002 e che la società CIT S.p.a., così come la società CIT Invest S.r.l. (sempre del gruppo CIT), sono state commissariate ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2003, n. 347;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, con decreti del 1° dicembre 2006, n. CP001658, CP001659 e CP001660, ha già provveduto ad emettere i provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse relativamente alle tre iniziative non realizzate, per un totale di 38.679.523 euro, dei quali 19.339.759 euro già erogati a favore delle società beneficiarie a titolo di anticipazione della prima quota di agevolazione;

Ritenuto opportuno provvedere alla revoca dell'importo delle agevolazioni approvate, nell'ambito del detto contratto di programma, a favore delle tre iniziative non realizzate (Sable d'Or, Hotel Lucani e Hotel Residence du Sud) riconoscendo invece l'investimento completato da Hotel Portogreco S.r.l. relativamente all'omonimo investimento;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico sottolinea che il mancato completamento degli investimenti previsti dal contratto non pregiudica le prospettive di redditività dell'investimento realizzato da Hotel Portogreco S.r.l.;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale relativo al contratto di programma approvato con la citata delibera n. 81/2001 e stipulato in data 21 ottobre 2001 tra il Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), la CIT Holding S.p.a., e le società progetto del gruppo, per la realizzazione di investimenti nel settore turistico da realizzarsi nel comune di Scanzano Jonico (Matera), area Obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a). Tale assetto finale prevede il riconoscimento dell'unica iniziativa realizzata, relativa a Hotel Portogreco, che ha comportato investimenti complessivi per 27.034.978 euro, cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a 12.432.150 euro e un'occupazione pari a 28,7 unità lavorative annue, così come meglio specificato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. È revocata l'assegnazione della somma di 38.679.523 euro a carico dello Stato, disposta con la citata delibera n. 81/2001 a favore delle altre tre iniziative comprese nel contratto e non realizzate relative all'Hotel Residence du Sud, alla Casa albergo Sable d'Or e alla Casa albergo Hotel Lucani, facenti capo alle omonime società progetto appartenenti al gruppo CIT.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera ed in particolare al recupero della somma di 19.339.759 euro già erogata a titolo di anticipazione della prima rata di agevolazione alle società di cui al precedente punto 2.

4. Il Ministero dello sviluppo economico informerà il Comitato con cadenza annuale sulle somme effettivamente recuperate.

Roma, 23 maggio 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 267

ALLEGATO

Tabella

ASSETTO FINALE CONTRATTO DI PROGRAMMA CIT HOLDING *(importi espressi in euro)*

	INIZIATIVE	SOCIETA'	INVESTIMENTI	AGEVOLAZIONI	TOTALE CONTRIBUTO DEFINANZIATO	ANTICIPAZIONI DA RECUPERARE	OCCUPAZIONE
1	Hotel Portogreco	CIT Invest s.r.l.	27.034.978	12.432.150	-	-	28,7
2	Sable D'Or	Sable d'Or s.r.l.	-	-	14.271.769	7.135.884	-
3	Hotel Lucani	Hotel Lucani s.r.l.	-	-	13.059.129	6.529.564	-
4	Hotel Residence du Sud	Hotel Residence du Sud s.r.l.	-	-	11.348.625	5.674.311	-
	TOTALE GENERALE		**27.034.978**	**12.432.150**	**38.679.523**	**19.339.759**	**28,7**

07A07105

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 10 luglio 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Antonio Di Fresco, console onorario della Repubblica di Corea in Palermo».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 10 luglio 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. Livio Pauletto, console onorario della Repubblica di Corea in Padova».

07A07106

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno n. 559/C.26178-XV.J(1473) del 10 marzo 1999 relativo al riconoscimento e la classificazione di un prodotto esplosivo.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 7 aprile 1999, alla pag. 53, prima colonna, dove è scritto: «n. 559/C.26178-XV.J(1473)», leggasi: «n. 559/C.11466-XV.J(1560)».

07A07111

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Con decreto ministeriale 12 luglio 2007 il Ministro dello sviluppo economico ha accolto le dimissioni del prof. Fabio Cintioli dalla carica di segretario generale dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato.

Con decreto ministeriale in pari data il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha nominato il prof. Luigi Fiorentino segretario generale dell'Autorità, a decorrere dal 1° agosto 2007.

07A07102

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3659
Yen	161,58
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,025
Corona danese	7,4408
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67530
Fiorino ungherese	252,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8096
Nuovo leu romeno	3,1702
Corona svedese	9,1945
Corona slovacca	33,543
Franco svizzero	1,6437
Corona islandese	84,96
Corona norvegese	8,0000
Kuna croata	7,3135
Rublo russo	34,9500
Nuova lira turca	1,7947
Dollaro australiano	1,6121
Dollaro canadese	1,4600
Yuan cinese	10,3363
Dollaro di Hong Kong	10,6881
Rupia indonesiana	12579,94
Won sudcoreano	1261,20
Ringgit malese	4,7294
Dollaro neozelandese	1,8048
Peso filippino	62,012
Dollaro di Singapore	2,0690
Baht tailandese	40,704
Rand sudafricano	9,7990

Cambi del giorno 31 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3707
Yen	163,59
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,037
Corona danese	7,4409
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67400
Fiorino ungherese	250,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7890
Nuovo leu romeno	3,1590
Corona svedese	9,1900
Corona slovacca	33,365
Franco svizzero	1,6519
Corona islandese	83,64
Corona norvegese	7,9595
Kuna croata	7,3085
Rublo russo	35,0060
Nuova lira turca	1,7498
Dollaro australiano	1,5951
Dollaro canadese	1,4540
Yuan cinese	10,3795
Dollaro di Hong Kong	10,7258
Rupia indonesiana	12644,71
Won sudcoreano	1260,08
Ringgit malese	4,7351
Dollaro neozelandese	1,7750
Peso filippino	62,093
Dollaro di Singapore	2,0712
Baht tailandese	41,121
Rand sudafricano	9,7400

Cambi del giorno 1º agosto 2007

Dollaro USA	1,3663
Yen	161,90
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,000
Corona danese	7,4408
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67460
Fiorino ungherese	252,41
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8030
Nuovo leu romeno	3,1732
Corona svedese	9,2597
Corona slovacca	33,476
Franco svizzero	1,6436
Corona islandese	85,54
Corona norvegese	7,9930
Kuna croata	7,3150
Rublo russo	34,9720
Nuova lira turca	1,7758
Dollaro australiano	1,6049
Dollaro canadese	1,4557
Yuan cinese	10,3434
Dollaro di Hong Kong	10,6975
Rupia indonesiana	12713,42
Won sudcoreano	1263,90
Ringgit malese	4,7445
Dollaro neozelandese	1,7936
Peso filippino	62,508
Dollaro di Singapore	2,0759
Baht tailandese	40,777
Rand sudafricano	9,7616

Cambi del giorno 2 agosto 2007

Dollaro USA	1,3664
Yen	162,80
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,017
Corona danese	7,4414
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67325
Fiorino ungherese	251,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7905
Nuovo leu romeno	3,1745
Corona svedese	9,2325
Corona slovacca	33,420
Franco svizzero	1,6492
Corona islandese	85,73
Corona norvegese	7,9635
Kuna croata	7,3095
Rublo russo	34,9900
Nuova lira turca	1,7476
Dollaro australiano	1,5960
Dollaro canadese	1,4444
Yuan cinese	10,3461
Dollaro di Hong Kong	10,6979
Rupia indonesiana	12707,52
Won sudcoreano	1260,85
Ringgit malese	4,7407
Dollaro neozelandese	1,7849
Peso filippino	62,649
Dollaro di Singapore	2,0748
Baht tailandese	40,787
Rand sudafricano	9,6795

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A07132 - 07A07133 - 07A07134 - 07A07203

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Con la presente *Gazzetta* si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel suppl. ord. n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione:

l'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999;

l'elenco n. 2 è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000;

l'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001;

l'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003;

l'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004;

l'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004;

l'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005;

l'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005;

l'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006;

l'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006;

l'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007;

l'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007.

ALLEGATO

ELENCO N. 13

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. ALESSANDRIA	26.02.2007 N. 83/20070026720	ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI: - Conferma tariffe e aliquote per l'anno 2007
2. BERGAMO	15.03.2007 N. 102	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
3. FIRENZE	26.03.2007 N. 59	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifiche al regolamento: introduzione agevolazione per soggetti disabili sensoriali
4. GORIZIA	28.12.2006 N. 213	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
5. GORIZIA	20.12.2006 N. 206	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Aumento aliquota per l'anno 2007 nella misura di € 0,01136 per ogni kwh
6. GORIZIA	12.01.2007 N. 3	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 30% per l'anno 2007
		ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura di € 0,01136 per ogni kwh
7. IMPERIA	13.12.2006 N. 606	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2007
		TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
		ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura di € 0,01136 per kwh
8. IMPERIA	21.02.2007 N. 51	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
9. LIVORNO	07.03.2007 N. 24	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Variazione aliquota per l'anno 2007 passando dalla misura del 4,5% alla misura del 4%
10. LUCCA	13.02.2007 N. 14	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
11. NAPOLI	22.03.2007 N. 198	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa nell'importo base per l'anno 2007 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma tariffa per l'anno 2007 nella misura di € 0,0093 per kwh TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 5%
12. PISA	29.12.2006 N. 156	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
13. PISA	26.04.2007 N. 36	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Approvazione nuovo regolamento
14. PISA	23.01.2007 N. 6	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2007 nella misura del 2,5%
15. PISTOIA	26.04.2007 N. 47	APPLICAZIONE LEGGE 296/2006 (FINANZIARIA 2007) ART. 1, COMMI 165, 166 e 168
16. POTENZA	26.02.2007 N. 36	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
17. SALERNO	02.03.2007 N. 42	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007
18. TERAMO	17.04.2007 N. 248	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 30% per l'anno 2007

07A07107

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Hexal»

Estratto determinazione n. 564 del 25 luglio 2007

Medicinale: FINASTERIDE HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037570013/M (in base 10), 13UKGX (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037570025/M (in base 10), 13UKH9 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037570037/M (in base 10), 13UKHP (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037570049/M (in base 10), 13UKJ1 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037570052/M (in base 10), 13UKJ4 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037570064/M (in base 10), 13UKJJ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037570076/M (in base 10), 13UKJW (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL confezione settimanale - A.I.C. n. 037570088/M (in base 10), 13UKK8 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL confezione settimanale - A.I.C. n. 037570090/M (in base 10), 13UKKB (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/AL confezione settimanale - A.I.C. n. 037570102/M (in base 10), 13UKKQ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/AL confezione settimanale - A.I.C. n. 037570114/M (in base 10), 13UKL2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, sodio docusato, magnesio stearato, talco, sodio amido glicolato (tipo A);

film di rivestimento: ipromellosa, glicole propilenico, titanio diossido (E 171), talco, indaco carminio (E132).

Produzione e confezionamento: Cipla - Patalganga - Cipla Limited Manufacturing Division Plot No.A - 33/1/2, Patalganga Industrial Area District - Raigad (Maharashtra) (India) Cipla Ltd. Production Site GOA Plot no. S-130, L-139 - Verna Industrial Area, Verna Salcette, Goa, PIN: 403722 (India).

Confezionamento, controlli e rilascio lotti: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania), Hexal A/S Kanalholmen, 8-18 - 2650 Hvidovre (Danimarca).

Confezionamento e rilascio lotti (escluso controlli) anche presso: Tillomed Laboratories Ltd, 3 Howard Road, Eaton Socon - St Neots PE19 3ET Cambridgeshire (Inghilterra).

Confezionamento anche presso: Cardinal Health Germany 405 GmbH, Steinbeisstrasse, 2 - 73614 Schorndorf (Germania) Schwarz Pharma productions GmbH Alfred-Nobel-Strasse, 10 - 40789 Monheim/Rhein (Germania).

Temmler Pharma GmbH & Co. KG Temmlerstrasse, 2 - 35039 Marburg (Germania).

Inpac AB Aldermansgatan, 2 - Box 15 SE 22100 Lund (Svezia).

Bifodan A/S Bogdinderivej, 6 - 3390 Hundested (Danimarca).

Scanpharm A/S Topstykket, 12 - 3460 Birkerod (Danimarca).

Rilascio lotti (escluso controlli) anche presso: Lek S.A. UI Domaniewska 50 C 02-672 Warsaw (Polonia).

Controlli anche presso:

Bio-Chic Sp Z.o.o. UI. Chlodna 56/60 00-872 Warsaw (Polonia) (solo controlli microbiologici)

Instytut Biotechnologii i Antybiòtykow (Institute of Biotechnology and Antibiotics) UI. Staròscinska 5 02-516 Warsaw (Polonia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e controllo dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) finalizzata alla regressione dell'iperplasia della prostata, al miglioramento del flusso urinario e dei sintomi associati all'IPB, alla riduzione dell'incidenza di ritenzione urinaria acuta e della necessità dell'intervento chirurgico.

«Finasteride Hexal» 5 mg compresse rivestite con film è destinato alla somministrazione in pazienti con prostata dilatata (volume della prostata superiore a ca. 40 ml).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037570025/M (in base 10), 13UKH9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,42.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07077

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Ranbaxy»

Estratto determinazione n. 569 del 25 luglio 2007

Medicinale: FINASTERIDE RANBAXY.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037963016/M (in base 10), 146K88 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037963028/M (in base 10), 146K8N (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037963030/M (in base 10), 146K8Q (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037963042/M (in base 10), 146K92 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037963055/M (in base 10), 146K9H (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037963067/M (in base 10), 146K9V (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037963079/M (in base 10), 146KB7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, carbossimetilamido sodico tipo A, magnesio stearato, sodio laurilsolfato;

film di rivestimento: ipromellosa, cellulosa microcristallina, macrogol stearato (tipo I).

Produzione e rilascio dei lotti:

Kern Pharma S.L. Venus 72, 08228 Terrassa - Barcellona - Spagna;

Orion Corporation Orion Pharma Turku plant, Tengströnminkatu 6-8 20360 - Turku Finlandia.

Indicazioni terapeutiche: Finasteride Ranbaxy 5 mg compresse rivestite con film è indicata nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) in quanto:

induce la regressione dell'ingrossamento prostatico, migliora il flusso urinario ed i sintomi associati alla iperplasia prostatica benigna;

riduce l'incidenza della ritenzione urinaria acuta e la necessità di intervento chirurgico, inclusa la resezione prostatica transuretrale (TURP) e la prostatectomia.

«Finasteride Ranbaxy» 5 mg compresse rivestite con film deve essere somministrata solo a pazienti con prostata ingrossata (volume della prostata di oltre 40 ml circa).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037963016/M (in base 10) 146K88 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,42.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07078

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Faustid»

Estratto determinazione n. 570 del 25 luglio 2007

Medicinale: FAUSTID.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a. via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037717016/M (in base 10), 13Z10S (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037717028/M (in base 10), 13Z114 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037717030/M (in base 10), 13Z116 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037717042/M (in base 10), 13Z11L (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037717055/M (in base 10), 13Z11Z (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037717067/M (in base 10), 13Z12C (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037717079/M (in base 10), 13Z12R(in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister settimanale PVC/AL - A.I.C. n. 037717081/M (in base 10), 13Z12T (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister settimanale PVC/AL - A.I.C. n. 037717093/M (in base 10), 13Z135 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister settimanale PVC/AL - A.I.C. n. 037717105/M (in base 10), 13Z13K (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister settimanale PVC/AL - A.I.C. n. 037717117/M (in base 10), 13Z13X (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, sodio docusato, magnesio stearato, talco, sodio amido glicolato (tipo A); film di rivestimento: ipromellosa, glicole propilenico, titanio diossido (E 171), talco, indaco carminio (E132).

Produzione e confezionamento: Cipla Patalganga Cipla Limited Manufacturing Division - Plot No.A 33/1/2, Patalganga Indiustrial Area - District - Raigad (Maharashtra) (India) - Cipla Ltd. Production Site GOA - Plot no. S-130, L-139 - Verna Industrial Area, Verna - Salcette, Goa, PIN: 403722 (India).

Confezionamento, controlli e rilascio lotti: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania) - Hexal A/S - Kanalholmen, 8-18 - 2650 Hvidovre (Danimarca).

Operazioni di confezionamento anche presso: Cardinal Health Germany 405 GmbH - Steinbeisstrasse, 2 - 73614 Schorndorf (Germania) - Schwarz Pharma productions GmbH - Alfred-Nobel-Strasse, 10 - 40789 Monheim/Rhein (Germania) - Temmler Pharma GmbH & Co. KG - Temmlerstrasse, 2 - 35039 Marburg (Germania).

Rilascio lotti (escluso controlli) anche presso: Lek S.A. - Ul Domaniewska 50 C - 02-672 Warsaw (Polonia).

Controlli anche presso: Bio-Chic Sp Z.o.o. - Ul. Chlodna 56/60 - 00-872 Warsaw (Polonia) (solo controlli microbiologici) - Instytut Biotechnologii i Antybiòtykow - (Institute of Biotechnology and Antibiotics) - Ul. Staròscinska 5 - 02-516 Warsaw (Polonia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e controllo dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) finalizzata alla regressione dell'iperplasia della prostata, al miglioramento del flusso urinario e dei sintomi associati all'IPB, alla riduzione dell'incidenza di ritenzione urinaria acuta e della necessità dell'intervento chirurgico.

«Faustid» 5 mg compresse rivestite con film è destinato alla somministrazione in pazienti con prostata dilatata (volume della prostata superiore a ca. 40 ml).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037717028/M (in base 10), 13Z114 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: € 7,53 (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: € 12,42 (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07079

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 571 del 25 luglio 2007

Medicinale: FINASTERIDE RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania). Rappresentante legale per l'Italia Ratiopharm Italia S.r.l. viale Monza, 270 - Milano.

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037694015/M (in base 10) 13YBKZ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037694027/M (in base 10) 13YBLC (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037694039/M (in base 10) 13YBLR (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037694041/M (in base 10) 13YBLT (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037694054/M (in base 10) 13YBM6 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037694066/M (in base 10) 13YBML (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037694078/M (in base 10) 13YBMY (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037694080/M (in base 10) 13YBN0 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037694092/M (in base 10) 13YBND (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti: nucleo della compressa: Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, sodio amido glicolato (Tipo A), magnesio stearato, sodio laurilsolfato; rivestimento: ipromellosa, cellulosa microcristallina, macrogol stearato (tipo I).

Prodotto da: Kern Pharma Sr.l. Venus 72 - 08228 Terrassa-Barcellona (Spagna) - Orion Corporation Orion Pharma Turku plant, Tengstrominkatu 6-8 - 20360 Turku (Finlandia).

Confezionato da: Kern Pharma Sr.l. Venus 72 - 08228 Terrassa-Barcellona (Spagna) - Orion Corporation Orion Pharma Turku plant, Tengstrominkatu 6-8, 20360 Turku (Finlandia

Medikalla Oy mediPharmia Finland Ltd. Teollisuustie 16 - 60100 Seinajoki (Finlandia).

Rilasciato da: Kern Pharma S.L. Venus 72 - 08228 Terrassa-Barcellona (Spagna) - Medikalla Oy mediPharmia Finland ltd. Teollisuustie 16, 60100 Seinajoki (Finlandia) - Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3 - 89143 Blaubeuren (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Finasteride Ratiopharm è indicato nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) in quanto:

induce la regressione dell'ingrossamento prostatico, migliora il flusso urinario ed i sintomi associati all'IPB;

riduce l'incidenza di ritenzione urinaria acuta e la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico, incluso la resezione transuretrale della prostata (TURP) e la prostatectomia.

Le compresse di Finasteride Ratiopharm 5 mg dovrebbero essere somministrate a pazienti con una prostata ingrossata (volume della prostata superiore ai 40 ml).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037694015/M (in base 10) 13YBKZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: € 7,53 (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: € 12,42 (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07080

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Eg»

Estratto determinazione n. 572 del 25 luglio 2007

Medicinale: FINASTERIDE EG.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837010/M (in base 10), 142Q6L (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837022/M (in base 10), 142Q6Y (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837034/M (in base 10), 142Q7B (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837046/M (in base 10), 142Q7Q (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837059/M (in base 10), 142Q83 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837061/M (in base 10), 142Q85 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837073/M (in base 10), 142Q8K (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837085/M (in base 10), 142Q8X (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837097/M (in base 10), 142Q99 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837109/M (in base 10), 142Q9P (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100X1 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837111/M (in base 10), 142Q9R (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flaconi HDPE;

A.I.C. n. 037837123/M (in base 10), 142QB3 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi HDPE;

A.I.C. n. 037837135/M (in base 10), 142QBH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, carbossimetilamido sodico (tipo A), sodio laurilsolfato, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: cellulosa microcristallina, ipromellosa, macrogol 8 stearato (tipo I).

Produzione:

Kern Pharma S.L. Venus 72 - 08228 Terassa-Barcelona (Spagna);

Orion Corporation Orion Pharma - Turku plant, Tengstrominkatu 6-8 20 360 Turku (Finlandia).

Rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel (Germania).

Confezionamento: Haupt Pharma Munster GmbH, Schleebruggenkamp 15 - 48159 Munster (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Finasteride EG è indicato per il trattamento ed il controllo dell'iperplasia prostatica benigna (BPH) per:

favorire la regressione della prostata ingrossata, migliorare il flusso urinario e migliorare i sintomi associati con la BPH;

ridurre l'incidenza della ritenzione urinaria acuta e la necessità di intervento chirurgico con resezione transuretrale della prostata (TURP) e prostatectomia.

Finasteride EG 5 mg compresse deve essere somministrato solo in pazienti con prostata ingrossata (volume della prostata sopra i 40 ml).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVD/AL;

A.I.C. n. 037837022/M (in base 10), 142Q6Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 7,53);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 12,42).

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07081

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Actavis»

Estratto determinazione n. 573 del 25 luglio 2007

Medicinale: FINASTERIDE ACTAVIS.

Titolare A.I.C.: Actavis Group hf Reykjavikurvegi 76-78 - 220 Hafnarfjördur - 220 Iceland.

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774015/M (in base 10) 140SPZ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774027/M (in base 10) 140SQC (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774039/M (in base 10) 140SQR (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774041/M (in base 10) 140SQT (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 49 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774054/M (in base 10) 140SR6 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774066/M (in base 10) 140SRL (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774078/M (in base 10) 140SRY (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 300 (10×30) compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774080/M (in base 10) 140SS0 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774092/M (in base 10) 140SSD (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774104/M (in base 10) 140SSS (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774116/M (in base 10) 140ST4 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774128/M (in base 10) 140STJ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 49 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774130/M (in base 10) 140STL (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774142/M (in base 10) 140STY (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774155/M (in base 10) 140SUC (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 300 (10×30) compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774167/M (in base 10) 140SUR (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037774179/M (in base 10) 140SV3 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037774181/M (in base 10) 140SV5 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037774193/M (in base 10) 140SVK (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037774205/M (in base 10) 140SVX (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 300 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037774217/M (in base 10) 140SW9 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774229/M (in base 10) 140SWP (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774231/M (in base 10) 140SWR (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774243/M (in base 10) 140SX3 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774256/M (in base 10) 140SXJ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774268/M (in base 10) 140SXW (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774270/M (in base 10) 140SXY (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774282/M (in base 10) 140SYB (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774294/M (in base 10) 140SYQ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774306/M (in base 10) 140SZ2 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774318/M (in base 10) 140SZG (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse con film.

Composizione: ogni compressa film-rivestita contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato (mais), macrogolgliceridi laurici, glicolato di amido di sodio (Tipo A), magnesio stearato; rivestimento: ipromellosa, macrogol, titanio diossido (E171), carminio d'indaco (E132).

Prodotto da: Actavis Group hf Reykjavikurvegi 76-78 - 220 Hafnarfjördur - 220 Iceland - Intas Pharmaceutical Ltd. Plot n. 457/458, Village Matada Sarkhej Bavla Highway Dist. Ahmedabad, Guiarat 382 210 (India).

Controllato da: Quinta Analityca s.r.o. Prazskà 1486/18c - 10200 Praga 10 (Repubblica Ceca).

Rilasciato da: Actavis Group hf - Reykjavikurvegi 76-78 - 220 Hafnarfjördur (Islanda).

Indicazioni terapeutiche: Finasteride Actavis è indicato per il trattamento e il controllo dell'iperplasia prostatica benigna (BPH) in pazienti con prostata ingrossata per:

indurre la regressione della prostata ingrossata, migliorare il flusso urinario e migliorare i sintomi associati alla BPH;

ridurre l'incidenza della ritenzione urinaria acuta e la necessità di intervento chirurgico, comprese la resezione transuretrale della prostata (TURP) e la prostatectomia.

Finasteride Actavis 5 mg compresse deve essere somministrato solo in pazienti con prostata ingrossata (volume prostatico superiore a circa 40 ml).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037774270/M (in base 10) 140SXY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: € 7,53 (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: € 12,42 (IVA inclusa);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037774231/M (in base 10) 140SWR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: € 7,53 (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: € 12,42 (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07082

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Teva»

Estratto determinazione n. 582 del 2 agosto 2007

Medicinale: FINASTERIDE TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986015/M (in base 10), 1477QZ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986027/M (in base 10), 1477RC (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986039/M (in base 10), 1477RR (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986041/M (in base 10), 1477RT (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986054/M (in base 10), 1477S6 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986066/M (in base 10), 1477SL (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986078/M (in base 10), 1477SY (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986080/M (in base 10), 1477T0 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037986092/M (in base 10), 1477TD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato, sodio laurilsolfato;

rivestimento: ipromellosa, cellulosa microcristallina, macrogol stearato (tipo I).

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti:

Kern Pharma S.L. Venus 72 - 08228 Terassa-Barcelona (Spagna);

Orion Corporation Orion Pharma - turku plant, Tengströminkatu 6-8 - 20360 Turku (Finlandia).

Confezionamento:

Haupt Pharma Münster GmbH;

Schleebrüggenkamp 15 - 48159 Münster (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Finasteride Teva è indicato nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) in quanto:

induce la regressione dell'ingrossamento prostatico, migliora il flusso urinario ed i sintomi associati all'IPB;

riduce l'incidenza di ritenzione urinaria acuta e la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico, incluso la resezione transuretrale della prostata (TURP) e la prostatectomia.

Le compresse di finasteride Teva 5 mg dovrebbero essere somministrate a pazienti con una prostata ingrossata (volume della prostata superiore ai 40 ml).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986015/M (in base 10), 1477QZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 7,53);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 12,42).

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07128

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-182) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.